

NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT: CONOSCERLE PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO


Dal 1° gennaio 2021 la Banca del Fucino applicherà le nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente (cosiddetto “default”), introdotte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite dalla Banca d’Italia.

La nuova disciplina, conosciuta come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce **criteri e modalità più restrittive** in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.

Di seguito i principali cambiamenti introdotti:

- il cliente viene classificato a “default” se supera congiuntamente le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
 - **soglia di rilevanza assoluta:** euro 100 per le esposizioni retail (persone fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;
 - **soglia di rilevanza relativa:** importo dello scaduto pari o superiore all’1% del totale delle esposizioni del cliente verso la Banca;
- la Banca non potrà più impiegare margini ancora disponibili su linee di credito del cliente per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione a default; la Banca è, quindi, tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate;
- le condizioni per classificare il cliente a default sono valutate a livello di Gruppo Bancario (quindi non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una Società del Gruppo e non lo sia presso un’altra);
- il cliente rimarrà classificato nello stato di default per un periodo di osservazione di almeno 90 giorni (“*cure period*”) dal momento della regolarizzazione della posizione; trascorso questo periodo, se non ci saranno più le condizioni di classificazione a default, la posizione verrà classificata in bonis;
- con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazioni”) la nuova disciplina prevede alcune regole di propagazione automatica dello stato di default (c.d. “regole di contagio”):
 - se la cointestazione è in default, e l’esposizione è di importo rilevante, lo status viene automaticamente applicato ai singoli cointestatari;
 - se tutti i cointestatari si trovano nello stato di default, il contagio si applica anche sulla cointestazione;
- in caso di rinegoziazione dell’affidamento in essere, dovuta a difficoltà finanziarie del cliente, la Banca dovrà operare la classificazione ad Inadempienza Probabile qualora, per effetto della rinegoziazione, vi sia una perdita sulla posizione rinegoziata superiore all’1% rispetto a quella in essere.

Di seguito si riporta una breve schema volto a sintetizzare il nuovo meccanismo di classificazione della clientela introdotto dalla disciplina sulla “Nuova Definizione di Default”.



In base alle nuove regole, la classificazione di un cliente a default anche per rate non pagate di piccolo importo ovvero per uno sconfinamento di conto corrente comporta la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e il passaggio a default di tutte le esposizioni del cliente nei confronti della Banca.

È fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il rimborso dei propri debiti, non trascurando gli importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione in stato di default che potrebbe rendere più difficoltoso l'accesso al credito per il cliente nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.

Il suo Gestore è a completa disposizione per darle il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento, per fornirle chiarimenti sulle novità normative e **per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle sue esigenze.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è la seguente:

- *EBA/GL/2016/07 "Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013"*
- *EBA/RTS/2016/06 "Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato"* che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017

APPROFONDIMENTI

[Per approfondimenti sulla nuova definizione di default](#)
[Per le risposte alle domande frequenti](#)